



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **33** Reg. Delibere in data **27/07/2021**

Oggetto: ART. 16 E 19 DEL D.P.R. 380/2001. CONTRIBUTO COMMISURATO ALL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E PER OPERE OD IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA. AGGIORNAMENTO TABELLE PARAMETRICHE ALLEGATE ALLA L.R. 27-06-1985, N. 61.

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di Luglio alle ore 19:30 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso la sede municipale, trasmesso in diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	X	
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	X	
DE NARDI PAOLA	Consigliere		X

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", dispone:

- che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione e prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di alcuni provvedimenti normativi e regolamentari;
- ai commi 4, 4-bis, 5 e 6, rispettivamente, che:

4. l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.

5. che in caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale;

6. che ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione

primaria, secondaria e generale.

PREMESSO inoltre che l'art. 19, comma 1 del DPR 380/2001 dispone: *“Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.”*

VISTE le tabelle di riferimento per la determinazione dei contributi per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria allegata alla L.R. 27-06-1985, n. 61, di seguito riportate:

- *“TABELLA A.1 - Legge 28-01-1977, n. 10 e art. 5 Residenza”;*
- *“TABELLA A.2 – Legge 28-01-1977, n. 10 comma 1 agricoltura-industria-artigianato”;*
- *“TABELLA A.3 – Legge 28-01-1977, n. 10 art. 10 comma 2 turismo/commercio/attività direzionali”;*
- *“PROSPETTO B - Contributo di cui all'art 84, 6° e 7° comma della L.R. 61/85”;*

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 110 *“Tabelle per gli oneri di urbanizzazione”* della L.R. 27-06-1985, N. 61, per *“la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 82 e fino a una sua modifica con delibera del Consiglio Regionale, valgono le tabelle con le relative note di cui alle lettere A.1, A.2, e A.3 dell'allegato A della presente legge”;*

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/02/2005: *“Incidenze degli oneri di urbanizzazione. Variazione tabelle”;*

DATO ATTO che:

- i suddetti incrementi sono stati calcolati assumendo a riferimento *“gli indici generali del costo di costruzione di un fabbricato residenziale”* rilevati dall' ISTAT;
- non essendo stato adottato dalla Regione Veneto alcun provvedimento per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, nelle more di esplicite disposizioni normative, spetta ai Comuni la competenza ad assumere determinazioni di aggiornamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione;

RITENUTO, in forza delle succitate disposizioni di legge, di provvedere ad un nuovo ulteriore aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 16, comma 1, D.P.R. 380/01, nonché delle tabelle dei contributi per le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, di cui all'art. 84, penultimo comma, della L.R. 61/1985 e art. 19, comma 1 del DPR 380/01;

RITENUTO, di adeguare detti oneri secondo l'aggiornamento degli indici del *“costo di costruzione di un fabbricato residenziale”* basati su fonti ISTAT per il periodo di riferimento e di modificare le tabelle per l'applicazione della *“incidenza contributo per*

opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi”, distinguendo le attività insalubri di prima classe e le altre attività, in luogo della distinzione tra attività insalubri di prima e seconda classe;

ACCERTATO che le variazioni percentuali ISTAT del “costo di costruzione di un fabbricato residenziale” relative al periodo “febbraio 2005/marzo 2021” sono pari al 28,8 %;

RITENUTO di proporre l’incremento delle suddette tabelle e prospetti applicando l’indice ISTAT del 28,80%, come sopra calcolato;

PRECISATO che l’art. 84 della L.R. 61/1985 consente ai Comuni di modificare in aumento, senza fissazione di un limite, la quota del contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria rispetto ai valori calcolati in base all’art. 82 della legge stessa, ai fini di adeguare l’importo dei contributi a specifiche situazioni locali, individuate in rapporto ai criteri di cui al primo comma dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VALUTATO di incrementare, nella sola misura percentuale come sopra calcolata, gli importi (tariffe) degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione dei luoghi;

RITENUTO di riassumere nell’allegato sub. “A” le tabelle e i prospetti aggiornati predisposti dal titolo:

- “TARIFFE ONERI DI URBANIZZAZIONE NEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE”:
 - tabella A.1 per interventi a destinazione residenziale;
 - tabella A.2 per interventi per attività produttive (industria, artigianato e agricoltura);
 - tabella A.3 per gli interventi a destinazione turistica, commerciale e direzionale;
 - prospetto B contributo di cui all’art 84, 6° e 7° comma della L.R. 61/85;

RITENUTO di procedere con l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione per opere interventi edilizi urbanistici configurati nelle Tabelle A.1, A.2, A.3 e A.4 e contenuti nelle “Modalità di applicazione del Contributo di Costruzione di cui agli art. 16”

VISTA la seguente normativa:

- D.P.R. 06-06-2001, n. 380, e successive modificazioni ed integrazioni;
- L. 24-03-1989, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni;
- L. 17-08-1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;
- L.R. 27-06-1985, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni;
- L.R. 16 marzo 2015, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che la competenza a termini dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000 e delle leggi regionali 23.04.2004, n. 11 e 6.06.2017, n. 14, si radichi, per il provvedimento in parola, in capo al Consiglio Comunale;

DATO ATTO che la deliberazione è corredata del prescritto parere favorevole di regolarità

tecnica reso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ;

DATO ATTO che la proposta di delibera del presente atto è stata depositata e messa a disposizione dei Consiglieri comunali contestualmente alla notifica dell'invito di convocazione del Consiglio Comunale vale a dire 5 gg. prima della seduta odierna;

Uditi:

Sindaco: comunica che con la presente deliberazione si provvede all'aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 16, comma 1, D.P.R. 380/01, nonché delle tabelle dei contributi per le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, di cui all'art. 84, penultimo comma, della L.R. 61/1985 e art. 19, comma 1 del DPR 380/01. Fa presente che ai sensi dell'art 16 comma 6 del D.P.R. 380/2001 ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Si propone l'incremento delle suddette tabelle e prospetti applicando l'indice ISTAT relative alle variazioni intervenute tra l'ultimo aggiornamento febbraio 2005 e l'ultimo parametro disponibile di marzo 2021 ed è pari al 28,80%.

Consigliere Silvana Boer: ritiene inopportuno adeguare oggi gli oneri di urbanizzazione; l'aumento del 28% è alquanto sensibile e viene introdotto in un momento in cui l'edilizia sta riprendendo. Sostiene che sarebbe stato più corretto un aumento graduale, sempre che la legge lo permetta, anche perchè in tal caso il Comune sarebbe stato "fuori legge" per dieci anni. A tal proposito chiede al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Segretario comunale di accertare se effettivamente la legge ci obbliga a questo aumento.

Resp. Area Urbanistica Federico Tonel: conferma che l'aggiornamento è previsto ai sensi degli artt. 16 e 19 del DPR 380/2001.

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri comunale Alvise Tommaseo Ponzetta, Silvana Boer e Federico Bressan) espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati,

1) di approvare l'aggiornamento, nella misura dell'incremento ISTAT del “costo di costruzione di un fabbricato residenziale” pari al 28,8%, - calcolato con riferimento al periodo compreso da febbraio 2005/marzo 2021” dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alle tabelle A1, A2, A3 allegate alla Legge Regionale 27-06-1985, n. 61, nonché dei contributi relativi all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione ambientale dei luoghi, di cui all'art. 84, 6° e 7° comma, della L.R. 61/1985 e art. 19.1 D.P.R. 380/01;

2) di approvare le tabelle e i prospetti allegati sub. A alla presente deliberazione, che riportano i suddetti valori incrementati:

• “TARIFFE ONERI DI URBANIZZAZIONE NEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE”:

- tabella A.1 per interventi a destinazione residenziale;

- tabella A.2 per interventi per attività produttive (industria, artigianato e agricoltura);
- tabella A.3 per gli interventi a destinazione turistica, commerciale e direzionale;
- prospetto B contributo di cui all'art 84, 6° e 7° comma della L.R. 61/85;

3) di dare atto che, in conseguenza degli aggiornamenti oggetto del presente atto, sono superate le "TABELLE" approvate con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/02/2005;

4) di stabilire che i nuovi oneri di urbanizzazione e contributi di cui alle tabelle e prospetto annessi alla presente deliberazione trovano applicazione:

- per i Permessi di Costruire che saranno rilasciati dalla data di efficacia del presente atto, fatti salvi i casi in cui risultino già effettuati i versamenti;
- per le S.C.I.A. che saranno efficaci dalla data di efficacia del presente atto;

5) di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia gli adempimenti conseguenti alla presente Deliberazione.

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri comunale Alvise Tommaseo Ponzetta, Silvana Boer e Federico Bressan) espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Li, 21/07/2021

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONEL FEDERICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Li, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone